

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 104 DEL 11/04/2022

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO TECNICO RIGUARDANTE ANALISI PRELIMINARE E RELAZIONE DI FATTIBILITÀ PER ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA CAMERA DI COMMERCIO CON INGRESSO IN CORTE CAMPANA, N. 12 – CENTRO STORICO DI LUCCA.

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016.

Visto il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 concernente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti.

Richiamata la Delibera n. 30/2020 con la quale la Giunta ha attribuito l'incarico di Segretario Generale facente funzioni.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Considerato che:

- la Camera di Commercio di Lucca, in data 16 aprile 2004, aveva acquistato dalla Bipielle Real Estate Spa, n. 3 appartamenti con ingresso da Corte Campana, n. 12 – centro storico della città e già adibiti ad uso ufficio dall'istituto di credito;

- i 3 appartamenti, dopo alcuni interventi di ristrutturazione/manutenzione, sono stati utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte di alcune aree della Camera di Commercio, principalmente quella anagrafica e promozionale;

- nel corso degli ultimi anni gli appartamenti non sono più stati utilizzati dal personale camerale che è stato trasferito in altri ambienti a disposizione della Camera (corpo centrale dell'edificio) e che ciò è stato possibile in conseguenza di una forte riduzione del personale camerale che non è stato sostituito a seguito di processi di mobilità e pensionamenti;

- attualmente tali locali sono parzialmente occupati da mobili ed arredi ed anche da materiale documentale degli uffici;

Ritenuto opportuno, quindi:

- valutare possibili nuove destinazioni degli appartamenti (alienazione e locazione);
- avvalersi di un supporto tecnico esterno qualificato per i necessari approfondimenti, in quanto nell'organico dell'Amministrazione non esistono figure professionali con le competenze in materia di leggi e regolamenti urbanistici;

Verificato che:

- è stata svolta una indagine di mercato, presso 2 studi tecnico-professionali, avente ad oggetto l'analisi dello stato dell'arte degli appartamenti e relativa relazione di fattibilità dalla quale si evincano tempi, costi e procedure amministrative da porre in essere;
- i professionisti interpellati, per una migliore redazione dei preventivi, hanno effettuato un sopralluogo e l'ufficio ha provveduto a fornire tutto il materiale documentale richiesto, in modo particolare piantine e atto di provenienza dell'immobile;

Tenuto presente:

- che è pervenuto alla casella Pec della Camera di Commercio di Lucca un unico preventivo di cui al protocollo camerale n. 4418 mentre l'altro Studio professionale interpellato ha rinunciato a presentare un'offerta (protocollo camerale n. 3880);
- che all'unico Studio Professionale che ha trasmesso l'offerta è stata richiesta un'integrazione del preventivo e la relativa risposta è pervenuta in data 24/03/2022 (protocollo camerale n. 6444);

Richiamato:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, "Codice dei Contratti Pubblici";

Visti in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip, fermo restando, ove presenti, l'obbligo di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Dato, in particolare, che il ricorso alle convenzioni Consip Spa è obbligatorio nei seguenti casi:

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori (facility management, guardiania, pulizia immobili, manutenzione immobili e impianti);
- in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori; ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e

carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

Riscontrato:

- che il suddetto incarico tecnico oggetto del presente provvedimento non rientra pertanto in alcuna delle fattispecie di ricorso obbligatorio alle convenzioni Consip Spa;

Tenuto conto:

- dei principi che governano le procedure d'appalto e aggiudicazione dei contratti di forniture, servizi e lavori come previsti dal D.Lgs. 50/2016;

Richiamati, in particolare:

- i principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità;

Tenuto conto:

- degli esiti positivi dei preventivi controlli effettuati sul professionista, acquisiti agli atti, secondo quanto disposto dall'ordine di servizio n. 9 del 15/07/2021;

Ritenuto, pertanto:

- di affidare il servizio tecnico di cui alle premesse allo Studio Professionale Michele Micheli di Lucca a fronte di un preventivo così dettagliato:

- Oneri professionali: € 300,00

- Diritti catastali, per visure e spese varie di studio: € 100,00

- Totale complessivo: € 400,00 oltre 5% Cassa Nazionale Geometri ed IVA 22%

DETERMINA

1. - di affidare allo Studio Michele Micheli di Lucca, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 il servizio tecnico secondo il preventivo presentato, per le motivazioni esposte nelle premesse.

2. - di nominare la Dott.ssa Alessandra Bruni, quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

3. - di prenotare l'importo di € 512,40 sul Conto 325073 "Oneri per servizi esternalizzati" - Centro di Costo B003 Oneri Comuni - Azione Complessa: 3C010301 - Gestione Patrimonio ed innovazioni amministrativo-contabili.

| Descrizione spesa | Centro Costo | Conto | Descrizione Conto | Prodotto | Importo |
|---|--------------|--------|----------------------------------|----------|---------|
| INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO | B003 | 325073 | Oneri per servizi esternalizzati | 3C010301 | 512,40 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| TECNICO ANALISI RELAZIONE | RIGUARDANTE PRELIMINARE E | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE
FUNZIONI
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente